

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 15/12/2022

FATTO

Il ricorrente – socio dell’intermediario resistente – rappresenta stipulato di aver stipulato con esso in data 29.11.2016, un contratto di mutuo fondiario, con cui gli è stata erogata la somma di euro 100.000,00 con contestuale concessione di ipoteca volontaria di primo grado per complessivi euro 200.000,00 su due unità immobiliari. Tale mutuo era finalizzato a consentirgli lo sviluppo della propria attività e, più specificamente, per “*destinare a ristrutturazione fabbricato da adibire a studio professionale ed all’acquisto di relativo arredo e macchine d’ufficio*”, ciò che è stato effettivamente realizzato. In data 1.3.2021, essendo oramai il debito residuo pari ad euro 66.977,01 quindi ridotto di oltre il 33%, il ricorrente ha presentato la prima richiesta di riduzione e restrizione di ipoteca ex art. 39, comma 5, TUB ma, trascorsi oltre cinque mesi dalla presentazione della richiesta e in assenza di riscontro, il 3.8.2021, ha presentato formale reclamo. Peraltro, con *e-mail* del 10.8.2021 l’intermediario comunicava al ricorrente che la richiesta di riduzione e restrizione di ipoteca era già stata accolta con proprio provvedimento del 26.3.2021. Tale provvedimento, tuttavia, non è stato mai trasmesso al ricorrente, per errore interno dell’intermediario, ed era però già decaduto avendo una validità di 30 giorni. Alla luce delle rassicurazioni ricevute dall’intermediario resistente circa il buon esito della pratica e anche in considerazione non solo provvedimento decaduto favorevole del 26.3.2021 ma soprattutto del successivo provvedimento del 23.2.2022 con cui l’intermediario dava

mandato al notaio di *“curare le formalità necessarie per l’esclusione dall’ipoteca (restrizione ipotecaria)”* di uno dei due immobili, il ricorrente in data 25.2.2022 stipulava un preliminare di compravendita per l’immobile oggetto della restrizione ricevendo dal promissorio acquirente la somma pari ad euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Solo il 18.3.2022, recatisi all’appuntamento presso la filiale per stipulare l’atto di restrizione, il ricorrente e il notaio venivano avvisati dal preposto dell’impossibilità di procedere alla stipulazione dell’atto a fronte delle variazioni catastali intervenute su entrambi gli immobili oggetto dell’originaria ipoteca e della conseguente necessità di una nuova perizia di stima. Il ricorrente evidenzia che della variazione catastale erano già a conoscenza sia il notaio che l’intermediario, i quali avevano già ricevuto tutta la documentazione inerente alla pratica e, in considerazione del fatto che la variazione catastale non incide sulla opportunità di ottenere la restrizione, avevano manifestato il loro assenso per la stipula dell’atto fissando all’uopo l’appuntamento del 18.3.2022. Seppur una nuova perizia non era da ritenersi necessaria, il ricorrente immediatamente, al fine di tacitare ogni contestazione e per completare l’operazione, dava mandato ad un ingegnere di redigere una nuova perizia di stima, così come ulteriormente richiesto dall’intermediario. Il ricorrente riferisce che, nonostante ciò, con comunicazione trasmessa in data 30.3.2022, l’intermediario chiedeva al ricorrente (a suo dire, del tutto pretestuosamente) di far predisporre ad un’ulteriore *“perizia aggiornata su entrambi i sub e nuova richiesta di restrizione ipotecaria”*. Il ricorrente, quindi, il 13.5.2022, nonostante la sussistenza dei requisiti ex lege e nonostante avesse già presentato tutta la documentazione necessaria, è stato costretto a presentare una nuova richiesta di riduzione e restrizione, dopo che era oramai trascorso più di un anno dalla prima (ritardo, tra l’altro, imputabile esclusivamente all’intermediario). In tale nuova richiesta il ricorrente faceva espressamente riferimento alla circostanza che la *“presenza dell’illegittima ipoteca sulle due unità immobiliari mi sta arrecando grave danno patrimoniale”*. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data, il ricorrente ha presentato un nuovo reclamo il 23.5.2022 e l’intermediario resistente, dopo aver richiesto ulteriore documentazione, ha respinto il reclamo in data 18.7.2022. Il ricorrente lamenta quindi di non essere stato in grado di ottemperare agli obblighi del preliminare stipulato in data 25.2.2022, non avendo la Banca proceduto alla restrizione ipotecaria su uno dei due immobili, oltre ad essere stato costretto a pagare il doppio della caparra confirmatoria al promissario acquirente, cioè euro 20.000. Da ultimo, l’intermediario il 26.7.2022, respingeva la seconda richiesta di restrizione richiedendo una nuova *“perizia di stima redatta da tecnico accreditato dalla banca”*, scartando con tale provvedimento la nuova perizia fornita dal ricorrente, in quanto redatta da *“ingegnere di fiducia”* di quest’ultimo. Il ricorrente chiede, quindi, all’ABF di accertare il diritto del ricorrente alla riduzione e restrizione dell’ipoteca e condannare l’intermediario resistente al pagamento di euro 20.000, pari al doppio della caparra confirmatoria, pagati al promissario acquirente nonché al risarcimento del danno per perdita di *chance* quantificato in euro 7.000 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata anche in via equitativa e, infine, al pagamento delle spese professionali quantificate in euro 7.290.

L’intermediario resistente, nelle controdeduzioni, contesta il ricorso chiedendone il rigetto, deducendo quanto segue. Dopo aver ricapitolato le fasi della vicenda fino all’appuntamento del 18/3/2021 con il notaio per la stipula dell’atto, l’intermediario resistente precisa che il ricorrente aveva comunicato al notaio il giorno precedente le modifiche catastali apportate agli immobili concessi in garanzia ipotecaria alla Banca, tra cui quello oggetto della restrizione ipotecaria e che il preposto della filiale competente era venuto a conoscenza della modifica apportata alla consistenza catastale degli immobili concessi in garanzia ed oggetto della deliberata restrizione solo all’appuntamento con notaio, per cui si rifiutava di perfezionare l’atto. Lo stesso giorno il notaio provvedeva ad

inviare alla Banca email con cui, per la prima volta, veniva comunicata la modifica apportata alla consistenza catastale degli immobili concessi in garanzia ed oggetto della restrizione ipotecaria. Dopo aver sollecitato al notaio l'invio della visura storica da cui si evincevano le modifiche catastali apportate agli immobili, l'intermediario il 30/3/2022 rappresentava al ricorrente la necessità di acquisire, in seguito alle modifiche apportate alla consistenza catastale degli immobili, una nuova perizia di stima, redatta da tecnico di fiducia della Banca. Pur avendo lamentato l'illegittimità della richiesta, in data 13/5/2022 il ricorrente presentava una nuova richiesta di restrizione/riduzione di ipoteca, seguita da reclamo. Il 23/6/2022 l'intermediario ribadiva la necessità di acquisire nuova perizia di stima degli immobili sottoposti a vincolo ipotecario. In data 11/7/2022 il ricorrente presentava una perizia di stima datata 25/3/2022, redatta dal proprio tecnico di fiducia. L'intermediario il 18/7/2022 riscontrava negativamente il reclamo, rappresentando l'impossibilità per la Banca di evadere l'istanza di restrizione di ipoteca a causa della mancata acquisizione di perizia di stima redatta da tecnico di fiducia della Banca stessa. In data 26/7/2022 il Responsabile Area crediti della Banca, riscontrando la nota del ricorrente dell'11/7/2022, reiterava la disponibilità della Banca stessa a trattare la richiesta di restrizione ipotecaria non appena acquisita perizia di stima redatta da tecnico accreditato dalla Banca, siccome previsto, fra l'altro, dalle disposizioni di vigilanza. L'intermediario per tutto quanto esposto chiede all'ABF, in via principale, di accertare l'infondatezza del ricorso e, in subordine, di accertare l'illegittimità della richiesta di pagamento di euro 20.000 per la caparra perdita, di euro 7.000 per il danno da perdita di *chanche* e di pagamento delle spese legali.

Il ricorrente, in sede di repliche, precisa che, come si evincerebbe dalle visure catastali e dalle planimetrie catastali del 2016 e del 2021, nessuna variazione alla consistenza degli immobili si è verificata: gli immobili sarebbero sempre stati destinati ad uso ufficio, avrebbero avuto sempre la stessa consistenza, la stessa metratura e la stessa rendita catastale, in quanto dalle planimetrie catastali si rileverebbe che l'unica differenza consistente nel portico parzialmente chiuso con vetrate amovibili (come risultante dalla Comunicazione inizio lavori asseverata del dicembre 2020, pure depositata agli atti) e ciò risulta evidenziato con una linea rossa nelle planimetrie catastali, sicché tale semplice modifica avrebbe comportato solo l'aggiornamento del numero dei subalterni. È avviso del ricorrente che, pertanto, gli immobili siano sempre gli stessi, perfettamente individuabili e determinati, e rispecchino esattamente lo stato di fatto e di diritto, non mutato nel tempo, con l'ulteriore precisazione che la richiamata variazione catastale è stata comunicata all'intermediario resistente in data 18/3/2022 - come dallo stesso ammesso - ovvero 56 giorni prima della presentazione della seconda istanza di riduzione/restrizione presentata in data 13/05/2022. In sede di controrepliche, l'intermediario il ricorrente, in merito alla restrizione dell'immobile, si riporta sostanzialmente a quanto già affermato in sede di ricorso, ritenendo inconferenti i richiami normativi relativi alla nomina del perito, afferendo gli stessi alla fase di concessione del finanziamento e non a quella di riduzione/restrizione dell'ipoteca |

DIRITTO

La presente controversia concerne l'accertamento del diritto alla riduzione nonché alla restrizione, ai sensi dell'art. 39 TUB, dell'ipoteca concessa a garanzia di un mutuo concesso dall'intermediario resistente. In particolare, è incontestato tra le parti che il ricorrente ha stipulato con l'intermediario, in data 29/11/2016, un contratto di mutuo fondiario di importo pari a euro 100.000 e che ha concesso ipoteca di primo grado – per

complessivi euro 200.000 – su due immobili di sua proprietà. È altrettanto pacifico che il debito residuo al 1/3/2021 era pari a euro 66.977,01 e che in pari data il ricorrente ha avanzato all'intermediario richiesta di riduzione e restrizione dell'ipoteca in relazione ad uno degli immobili ipotecati. L'art. 39, comma 5, TUB al riguardo prevede che “[i] debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38”. La giurisprudenza dell'ABF ha, in più occasioni, avuto modo di chiarire che “dalla lettura della disposizione su riportata emerge una distinzione tra due diversi istituti: quello della restrizione ipotecaria e quello della riduzione ipotecaria. In particolare: la riduzione ipotecaria, disciplinata all'art. 39 t.u.b., comma 5, primo capoverso, consiste nella riduzione del valore dell'ipoteca iscritta, senza modificare l'identificazione degli immobili gravati dalla garanzia. La restrizione ipotecaria, invece, è prevista dal secondo capoverso della norma in discorso, e consiste nell'estinzione del vincolo ipotecario su un determinato bene, con conseguente liberazione dello stesso” (vedi per tutti Coll. Roma, dec. n. 26715/ 2019).

2. Ciò posto, circa la domanda di riduzione dell'ipoteca, il Collegio prende atto che, l'intermediario resistente, ancorché in sede di controdeduzioni chieda, tra l'altro, che sia dichiarata l'infondatezza del diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione dell'ipoteca sull'immobile ipotecato interessato dalla richiesta di restrizione, ha affermato – tanto nel corpo delle controdeduzioni quanto nelle controrepliche – di non essersi mai opposta alla riduzione del montante ipotecario, riconoscendo il relativo diritto in capo al ricorrente.

3. Quanto alla domanda di restrizione dell'ipoteca, dagli atti emerge che l'intermediario resistente ha, in un primo momento, accolto la domanda del ricorrente, come emerge dalla nota dello stesso intermediario del 26/3/2021 nonché dalla successiva lettera di incarico al notaio per la redazione del relativo atto. Tuttavia, a seguito di interlocuzione con il predetto notaio, nel corso della quale quest'ultimo dava atto di alcune modifiche catastali riguardanti l'immobile cui si riferisce la restrizioneBeta, l'intermediario resistente ha ritenuto di non dare corso alla restrizione, rappresentando la necessità di rivedere la delibera con cui a suo tempo aveva accolto la domanda del ricorrente ed ha pertanto richiesto a quest'ultimo una perizia aggiornata relativa all'immobile. A fronte di questa richiesta, nella quale non è neppure espresso chiaramente che tale nuova perizia dovesse essere redatta da professionista di fiducia dell'intermediario, il ricorrente ha trasmesso all'intermediario una perizia redatta da un tecnico di propria fiducia, reiterando la richiesta di restrizione. A questo punto l'intermediario ha replicato di non poter prendere in considerazione tale documento al fine di procedere, atteso che la normativa di vigilanza gli imporrebbe di ricorrere a tecnici accreditati dall'intermediario stesso.

Ora, questo Collegio in un caso analogo ha ritenuto che “l'intermediario non ha svolto alcuna contestazione specifica, neppure in ordine al valore dell'Immobile A risultante dalla Nuova Perizia, che è stata apoditticamente tacciata di inattendibilità sol perché redatta da un commercialista scelto dal ricorrente anziché da un suo tecnico di fiducia, requisito soggettivo che aveva già rappresentato al ricorrente come indispensabile per poter prendere in considerazione la stima. Tuttavia, secondo un orientamento di quest'Arbitro al quale si intende dare seguito, l'onere documentale imposto dal secondo periodo dell'art. 39, comma 5, TUB al mutuatario che chiede la restrizione ipotecaria ‘ha il suo oggetto e il suo limite nella prova che i beni residui continuino a costituire una garanzia sufficiente per la banca, una dimostrazione che non può che avere ad oggetto una perizia redatta a tale fine’. La disposizione non prevede però che ‘la documentazione sia formata dall'intermediario; anzi, proprio il fatto che rientra nella disponibilità della parte richiedente

l'allegazione di un corredo documentale, idoneo a supportare la richiesta, sembra rimettere a quest'ultima ogni attività strumentale a tale scopo' (così Collegio Napoli decisione n. 8517/2014; Collegio Roma, decisione n. 26715/2019). Ne inferisce che qualora l'intermediario non sollevi rispetto alla perizia prodotta dal mutuatario ai fini della restrizione ipotecaria alcuna obiezione, se non quella della sua provenienza da un tecnico diverso da quelli di sua fiducia, finisce per imporre in maniera del tutto illegittima al mutuatario l'obbligo – giuridicamente inesistente, e per ciò contrario a correttezza e buona fede – di avvalersi di una perizia predisposta da un consulente dell'intermediario con addebito dei costi alla controparte, precludendogli la possibilità di produrre documentazione equipollente" (Coll. Palermo, dec. n. 5449/2022). Ciò che è accaduto nel caso di specie corrisponde a quanto valutato nel precedente testé riportato, in quanto l'intermediario ha mostrato di non voler prendere in considerazione la nuova perizia per la sola circostanza che non era stata redatta da tecnico di propria fiducia, senza sollevare rilievi in merito al suo contenuto.

Del resto, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal confronto tra le visure catastali e le planimetrie catastali del 2016, cioè quelle originarie, e del 2021, riportanti la variazione catastale intervenuta non risulta alcuna variazione di rilievo quanto alla consistenza degli immobili nonché alla metratura, alla destinazione e alla stessa rendita catastale, laddove l'unica differenza che è dato di riscontrare è costituita da un portico che risulta parzialmente chiuso con vetrate amovibili, come si evince dalla Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA 3157 del 3/12/2020), il che risulta evidenziato con una linea rossa nelle planimetrie catastali, con conseguente aggiornamento del subalterno. Pertanto non vale richiamare – come ha fatto il resistente – l'art. 6, comma d), del "*capitolato dei patti generali di mutuo fondiario*", sottoscritto dal ricorrente quale "allegato C" dell'atto di mutuo del 29/11/2016, proprio per la ragione che in esso è disposto che "*la parte mutuataria è obbligata ad osservare, nella manutenzione degli immobili ipotecati, la diligenza del buon padre di famiglia ed a non apportare sostanziali modifiche nella consistenza e destinazione degli immobili stessi senza il consenso della Banca mutuante e a non procedere a demolizioni, neppure parziali, sia pure a scopo di ricostruzione*". Infatti, il Collegio rileva che nel caso di specie ciò che manca è appunto la "*sostanziale modifica di consistenza e destinazione*".

Neppure il richiamo "*Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*" della European Banking Authority del 29 maggio 2020 (ABE/GL/2020/06) vale a giustificare il contegno dell'intermediario. In particolare, gli orientamenti EBA, sub "7.1.1 – *Garanzie immobiliari*" sono riferiti all'"ente", per il quale è previsto che le valutazioni di stima immobiliare possono essere compiute da periti interni o esterni allo stesso e "[l]addove si avvalgono di periti esterni, gli enti dovrebbero costituire un elenco di periti esterni accettati. La composizione del gruppo di periti dovrebbe assicurare che questi abbiano competenze pertinenti in segmenti rilevanti del settore immobiliare" (punto 211). Risulta confermare questa lettura l'ultimo periodo del punto 212 degli stessi orientamenti EBA, secondo cui "*La valutazione dovrebbe essere effettuata (valutazione interna) o ordinata (valutazione esterna) dall'ente o da un depositario di garanzie (nel caso di prestiti sindacati), a meno che non sia richiesta dal cliente*". Il Collegio ritiene, quindi, che non vi siano ragioni per discostarsi dal proprio orientamento in precedenza richiamato, e rileva l'illegittimità del rifiuto dell'intermediario resistente a procedere alla restrizione fondato sull'insussistente dovere del ricorrente, che richiede la restrizione ipotecaria, di avvalersi di periti di fiducia dello stesso intermediario, salvo il caso – che però qui non ricorre – in cui vi sia una specifica disposizione pattizia sul punto.

4. Il ricorrente svolge domanda di risarcimento del danno allegando di: (i) non aver ricevuto la prima delibera di approvazione della riduzione/restrizione del marzo 2021, che

l'intermediario peraltro ammette di aver inviato per posta ordinaria senza null'altro produrre; (ii) di non aver potuto adempiere alle obbligazioni scaturenti da un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'immobile oggetto della richiesta di restrizione, sottoscritto il 25/2/2022.

In particolare, deduce che, in ragione del mancato perfezionamento del definitivo, ha dovuto restituire il doppio della caparra ricevuta, per un importo complessivo restituito pari a euro 20.000, di cui chiede il ristoro. A tale voce, il ricorrente aggiunge, a titolo di danno c.d. da perdita di *chance* *“quella corrispondente alla perdita della possibilità di vendere l'immobile oggetto del contratto preliminare e conseguentemente ricavare il prezzo della vendita, danno indicato nella misura pari al 10% del prezzo pattuito ossia euro 7.000,00 causato dalla persistente esistenza della illegittima ipoteca mantenuta dalla banca, ipoteca che continua a gravare sull'immobile”*. La domanda può essere solo parzialmente accolta per le ragioni che seguono. In ordine all'*an* il rilevato illegittimo rifiuto di valutare la perizia fornita dal ricorrente consente di collegare a ciò, secondo il criterio civilistico del *“più probabile che non”*, le conseguenze dell'inadempimento agli obblighi assunti dal ricorrente nei confronti di un terzo con il preliminare del 25/2/2022. Non ha fondamento l'eccezione sollevata dall'intermediario per cui non sarebbe stata rispettata la forma del preliminare rispetto al definitivo richiesta a pena di nullità dall'art. 1351 c.c. che, a suo dire, avrebbe dovuto essere almeno di scrittura privata autenticata per poter essere trascritta. Il Collegio rileva che il profilo della trascrivibilità dell'atto resti distinto da quella della validità dello stesso, che per il combinato disposto degli artt. 1350, 1° comma, n. 1), e 1351 c.c. sussiste anche quando sia utilizzata la semplice scrittura privata, laddove la trascrizione non è presupposto di validità dell'atto e risponde bensì a finalità prenotative a favore del promissario acquirente, consentendogli di opporre il preliminare trascritto a eventuali terzi concorrenti nell'acquisto del bene. Sotto il profilo del *quantum*, il Collegio rileva che, quanto agli euro 20.000 corrisposti dal ricorrente al promissario acquirente, come doppio della caparra ricevuta in base al preliminare del 25/2/2022, il sacrificio patrimoniale del ricorrente in conseguenza di questo pagamento non è stato pari all'intero importo, considerato che la metà corrisponde alla restituzione di quanto ricevuto dal promissario acquirente a fronte del mantenimento della proprietà del bene in capo al ricorrente. In ordine alla debenza della somma in esame, il Collegio osserva che essa sia da ricondurre non tanto alla scrittura privata del 25/10/2022 intercorsa tra il ricorrente e la controparte del preliminare (che ne anticipa i tempi di pagamento), quanto al punto 5 del preliminare stesso (del 25/2/2022), che richiamava espressamente l'art. 1385 c.c. Con riguardo poi all'effettivo esborso della somma, il ricorrente ha versato in atti il proprio estratto conto da cui si desumono tre addebiti per assegni emessi da euro 2.000 cadauno e la contabile di un bonifico a favore della controparte del preliminare per euro 14.000. Sull'eccezione dell'intermediario che non sia stato depositato anche l'estratto conto da cui risulti l'effettivo addebito, il Collegio rileva che il conto cui si riferisce il bonifico è intrattenuto dal ricorrente proprio con l'intermediario resistente, per cui in mancanza di elementi in senso contrario, che lo stesso avrebbe potuto produrre trattandosi all'evidenza di prova *“vicina”*, si ritiene provata la circostanza dell'avvenuta effettuazione del bonifico.

Quanto al richiesto danno da perdita di *chance*, il Collegio, considerato che la *“riconducibilità al concetto di chance postula [...], una incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno”* (Cass. n. 37728/2022), ritiene che non ricorra nel caso propriamente una perdita di *chance* ma piuttosto il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità del prezzo pattuito nei tempi previsti. Quanto, infine alla richiesta di rifusione delle spese di difesa, quantificate in euro 7.290 (il cui pagamento è comunque provato dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario), il

Collegio rileva che tali costi possono essere presi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF – non essendo, nel presente procedimento, necessaria l'assistenza legale – bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, purché provato e comunque entro limiti ragionevoli equitativamente determinati. Ebbene, nella specie rileva anche la circostanza che il ricorrente è stato assistito da due legali, con una duplicazione non necessaria dei relativi costi. In conclusione il Collegio rileva che il mancato perfezionamento dell'atto definitivo di vendita dell'immobile oggetto di preliminare a motivo dell'illegittimo rifiuto di considerare la perizia prodotta dal ricorrente e l'attività che ne è scaturita per contrastare tale diniego, protrattasi per diversi mesi e sfociata nella presente controversia abbia comunque comportato un pregiudizio patrimoniale al ricorrente che – anche considerando la somma di euro 10.000 che il ricorrente ha dovuto corrispondere al promissario acquirente, oltre alla restituzione della caparra ricevuta – può essere complessivamente quantificato, anche in via equitativa, nella somma di euro 15.000. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 15.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI